

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 12357/7274 DI REPERTORIO

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e durata

1. E' costituita una Associazione denominata "EMERGENCY - LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS - ONG ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "EMERGENCY ONG ETS".
2. L'Associazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".
3. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.
4. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata per decisione dell'Assemblea degli associati.

Articolo 2 - Sede e dipendenze

1. L'Associazione ha sede principale in Milano, Italia, via Santa Croce n. 19, ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome dell'Associazione seguito dall'indicazione della località della sede.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) cooperazione allo sviluppo, in quanto Organizzazione Non Governativa già riconosciuta idonea ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 - b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
 - c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - e) interventi e prestazioni sanitarie;
 - f) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001;
 - g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - h) protezione civile ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.
2. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di:
 - a) intervenire nelle zone di guerra con iniziative umanitarie in favore delle vittime - in particolare civili - dei conflitti armati e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze sociali dei conflitti o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;
 - b) favorire lo sviluppo di sistemi sanitari basati sui principi di Eguaglianza, Qualità e responsabilità Sociale;
 - c) promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative e progetti di cooperazione tese alla loro effettiva attuazione;
 - d) promuovere una cultura di pace e di solidarietà, anche attraverso il coordinamento e l'attività dei volontari sul territorio;
 - e) realizzare progetti in favore dell'accoglienza e dell'integrazione socio-sanitaria di migranti;
 - f) portare soccorso alle vittime di calamità naturali;
 - g) promuovere la conoscenza in campo socio-sanitario attraverso programmi di formazione e attività di ricerca;
 - h) promuovere ogni attività di protezione civile finalizzata al soccorso ed all'assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi fino al superamento dell'emergenza.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di interesse generale svolte dall'Associazione sono:
 - a) provvedere a cure d'emergenza per i feriti, costruendo e gestendo ospedali e centri di riabilitazione;

- b) garantire l'assistenza sanitaria di base in zone di guerra o in PVS, con particolare riferimento ai problemi materno-infantili;
 - c) fornire assistenza sanitaria ai prigionieri e ad altri detenuti, particolarmente in contesti connessi a situazioni di conflitto;
 - d) realizzare programmi di formazione per il personale locale sia a carattere sanitario sia gestionale e organizzativo;
 - e) realizzare ospedali e strutture ambulatoriali per rispondere ai bisogni rilevati e rafforzare i sistemi sanitari dei Paesi in cui opera;
 - f) realizzare, in Italia o in Paesi industrializzati, interventi a carattere umanitario, siano o meno dovuti a situazioni di particolare emergenza o a calamità naturali;
 - g) attivare e dispiegare, nell'ambito del sistema di protezione civile, presidi di assistenza socio-sanitaria a supporto delle popolazioni colpite in Italia e nel mondo da disastri naturali o umanitari;
 - h) fornire assistenza medico-infermieristica, orientamento socio-sanitario e supporto psicologico a migranti e categorie vulnerabili in Italia e all'estero;
 - i) fornire agli operatori impegnati in missioni all'estero o in Italia opportunità di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze;
 - j) promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani;
 - k) sviluppare progetti educativi sui temi dei diritti, della solidarietà e della pace per le scuole di ogni ordine e grado;
 - l) selezionare, formare ed impiegare volontari in servizio civile;
 - m) fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;
 - n) svolgere attività di ricerca di particolare interesse sociale partendo dall'esperienza sviluppata attraverso la propria attività umanitaria e culturale.
4. Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di volontarie e volontari, previa iscrizione di coloro che svolgano tale attività in modo non occasionale in un apposito registro tenuto ai sensi di Legge.

Articolo 4 - Attività diverse e raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti.
2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi nei limiti e alle condizioni previsti dalla Legge.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione e le rendite;
 - c) eventuali donazioni, eredità, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati.

Articolo 6 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea e depositato nei termini di Legge.
4. L'Associazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

Articolo 7 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
2. E' onere del singolo associato mantenere aggiornati i propri recapiti, fisici e telematici, presenti nel libro degli associati, dovendosi intendere tali indicazioni come elezione di domicilio, in guisa che le comunicazioni e le convocazioni trasmesse a tali indirizzi saranno valide ad ogni effetto di legge.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante esplicita e motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che determinerà la data d'inizio della consultazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola al richiedente.
4. La consultazione potrà svolgersi solo personalmente, con obbligo di riservatezza, durante l'ordinario orario di apertura della sede dell'Associazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.
5. L'associato può anche chiedere copia di quanto riportato nei libri sociali. La relativa richiesta, da presentare in forma scritta, deve essere soddisfatta entro trenta giorni dalla ricezione.
6. Ove necessario, la consultazione dei libri potrà essere effettuata nello studio del professionista che assiste l'Associazione ed i costi della consultazione saranno a carico del richiedente.
7. L'associato è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti associativi acquisiti con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti dell'Associazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni associative, anche ai fini di cui all'articolo 11.

Articolo 8 - Bilancio Sociale

1. L'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Il Bilancio Sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea e depositato nei termini di Legge.

Articolo 9 - Associati

1. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni, le associazioni ed enti che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa, obbligandosi a rispettare le norme dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico dell'Associazione e ad agire sempre nel rispetto degli alti principi umanitari che ne ispirano

- tutte le attività.
3. Il candidato non deve, negli ultimi cinque anni antecedenti la richiesta di associazione, essere stato condannato o essere attualmente imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.
 4. Il candidato dovrà inoltre possedere entrambi i seguenti requisiti:
 - a) aver prestato, per almeno due anni consecutivi, la propria attività a favore dell'Associazione, anche a titolo volontario; e
 - b) essere presentato da almeno cinque associati, che siano tali da almeno due anni, il cui parere positivo ha la funzione di garantire che il candidato abbia i requisiti dichiarati.
 5. Anche in assenza dei sopraccitati requisiti, il Consiglio Direttivo potrà deliberare di ammettere, a propria discrezione, candidati con particolari qualità o che si sono distinti per aver svolto attività particolari in favore dell'Associazione, come manifestazione della condivisione delle finalità e del sostegno delle attività umanitarie dell'Associazione. Di tali circostanze, il Consiglio Direttivo dovrà dare puntualmente atto nella motivazione della propria decisione di accoglimento.
 6. Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'Associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile, né trasferibile, né trasmissibile, né divisibile.
 7. Sono dispensati dal versamento della quota dell'anno in corso gli associati che diventino tali nell'ultimo quadrimestre di ciascun anno.

Articolo 10 - Modalità di associazione

1. Chiunque intenda essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta e sottoscritta contenente quanto segue:
 - a) dichiarazione di condivisione delle finalità e di sostegno delle attività umanitarie dell'Associazione, con assunzione dell'obbligo di rispettare le norme dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico;
 - b) dichiarazione di impegno a corrispondere la quota annuale associativa, come definita dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno;
 - c) dati personali: nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
 - d) una breve relazione che descriva e attesti la presenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.
2. La domanda di ammissione deve essere inviata al Consiglio Direttivo per il tramite della Segreteria di Presidenza, all'indirizzo della sede legale dell'Associazione o all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.presidenza@emergency.it.
3. Il Consiglio Direttivo è tenuto a discutere di tale domanda alla prima riunione utile successiva al ricevimento della richiesta. A tal fine, la Segreteria di Presidenza avrà cura di apporre sulla lettera di richiesta il timbro con la data di ricevimento.
4. La comunicazione di accoglimento o di rifiuto alla domanda di ammissione a socio, a firma del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, di un Vicepresidente, deve essere inviata all'indirizzo indicato dal richiedente per posta ordinaria e, ove possibile, per posta elettronica.
5. Il candidato ha il diritto di appellarsi, contro la mancata ammissione, al Collegio dei Probiviri, presentando richiesta mediante lettera raccomandata spedita all'attenzione del Segretario dell'Associazione e, in copia, al Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, come descritti all'Articolo 9;
 - c) esclusione per motivi di incompatibilità con lo Statuto, il Codice Etico, le finalità o lo spirito dell'Associazione;
 - d) esclusione per mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno;

- e) esclusione per assunzione di posizioni o rilascio di dichiarazioni che siano contrarie ai principi e alle finalità dell'Associazione.
2. La perdita della qualità di associato per motivi non dipendenti da dimissioni non è mai automatica, ma viene deliberata dal Consiglio Direttivo e contro tale decisione è ammesso ricorso innanzi il Collegio dei Proviviri.

Articolo 12 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Sociale.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto degli associati.
4. L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale, mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun associato avente diritto di voto, almeno otto giorni prima della riunione. Si considera valida la convocazione eseguita a mezzo di posta elettronica ordinaria, all'indirizzo presente nel libro degli associati. E' in ogni caso valida l'Assemblea a cui partecipino tutti gli associati con diritto di voto, il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo.
5. Ogni associato che sia tale da almeno tre mesi e che non sia moroso nel versamento della quota associativa ha diritto a un voto e può delegare un altro associato. Ogni associato può rappresentare per delega non più di tre associati. Gli associati possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio Sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) approva il Codice Etico;
 - h) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio, nel rispetto del presente Statuto;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessario l'intervento di almeno la metà degli associati, in prima convocazione. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste nel presente articolo.
9. La deliberazione di cui alla lettera d) del precedente comma 6 è validamente adottata con il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
10. Le deliberazioni di cui alle lettere e) e h) del precedente comma 6 sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.
11. La deliberazione di cui alla lettera i) del precedente comma 6 è validamente adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.
12. L'avviso di convocazione dell'Assemblea può indicare altri luoghi da cui sarà possibile partecipare alla riunione, mediante collegamento telefonico e/o videofonico, ed in ciascuno di detti luoghi potranno

- recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) che il Presidente e il Segretario dell'Assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;
 - b) che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;
 - c) che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.
13. Le decisioni degli associati possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le decisioni sulle seguenti materie, che devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare:
- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - responsabilità dei componenti degli organi sociali e azione di responsabilità;
 - modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - scioglimento dell'ente e devoluzione del patrimonio;
 - qualunque decisione venga richiesta da uno o più membri del Consiglio Direttivo o da più della metà dei Soci oppure la cui adozione con deliberazione espressa dell'assemblea sia espressamente prevista dalla legge.
14. Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è regolato come segue.
15. Uno degli associati o uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti gli associati, a tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun associato deve far pervenire presso la sede legale, all'attenzione del Presidente, l'eventuale consenso sulla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica e devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Consiglio Direttivo e inserito senza indugio nel libro delle decisioni degli associati.
16. La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto di oltre la metà degli associati, salve le maggioranze rafforzate previste dal presente Statuto. La data della decisione **coinciderà** con la scadenza del termine stabilito per la risposta all'invio del testo proposto. Le risposte che dovessero pervenire oltre la scadenza del suddetto termine non saranno computate, neanche ove fossero risposte favorevoli all'adozione della decisione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di sette ad un massimo di diciannove membri, eletti dall'Assemblea degli associati. Almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, che siano altresì in possesso dei requisiti eventualmente previsti da apposito Regolamento, ove esistente. Qualora vengano nominati membri del Consiglio Direttivo soggetti che non siano altresì associati, essi dovranno godere del requisito di cui all'articolo 9, comma terzo, e al momento dell'accettazione della carica dovranno impegnarsi a rispettare lo Statuto, i Regolamenti ed il Codice Etico.
2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina e possono essere riconfermati.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, uno o due Vicepresidenti, un Tesoriere e un Segretario e può altresì nominare un Direttore Esecutivo e uno o più Consiglieri Delegati, delegando

- singolarmente a ciascuno di essi parte dei propri poteri, e/o un Comitato Esecutivo, determinandone composizione, poteri delegati e modalità operative, fatte salve le limitazioni di legge.
4. Le eventuali attività delegate sono costantemente soggette alla supervisione del Consiglio Direttivo, cui il delegato deve assicurare regolari rapporti informativi. Delle operazioni rilevanti poste in essere, il delegato è comunque tenuto a informare il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile successiva, ferma in ogni caso la validità dei provvedimenti adottati. Qualora sia nominato un Comitato Esecutivo, lo stesso curerà l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e la gestione corrente dell'Associazione, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Direttivo dallo Statuto e dalla Legge.
 5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo di strumenti telematici a ciascun membro almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con minor preavviso. Si considera valida la convocazione eseguita a mezzo di posta elettronica ordinaria, all'indirizzo comunicato all'Associazione. E' in ogni caso valida l'adunanza a cui partecipino tutti i Consiglieri.
 6. Il Consiglio Direttivo delibera annualmente in ordine all'approvazione della bozza del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Sociale, oltre che all'eventuale variazione dell'ammontare delle quote sociali.
 7. La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere. Di tale circostanza, il Consiglio Direttivo darà atto alla prima riunione utile.
 8. Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
 9. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in più luoghi tele e/o video collegati, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione alle Assemblee degli associati.
 10. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, con le seguenti modalità.
 11. Uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti gli altri membri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a tre giorni entro il quale ciascun membro deve far pervenire presso la sede legale, all'attenzione del Presidente, l'eventuale consenso sulla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica e devono risultare da apposito verbale.
 12. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo continuerà ad operare normalmente con i membri rimasti sino alla naturale scadenza. Qualora tuttavia il numero dei Consiglieri dovesse divenire, per qualunque motivo, inferiore a sette, i Consiglieri rimasti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per prendere le opportune decisioni in merito.

Articolo 14 - Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento un Vicepresidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea degli associati, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo,

salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

Articolo 15 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo dell'Associazione è composto da tre membri, di cui almeno uno deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
2. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e agli stessi si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
6. I membri dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 - Revisione Legale dei conti

1. L'Assemblea, al ricorrere dei presupposti di Legge o volontariamente, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea degli associati e dura in carica per tre esercizi. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusivamente in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione o mancata ammissione deliberate dal Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.
3. Chi intenda rivolgersi al Collegio dei Probiviri contro una decisione del Consiglio Direttivo che lo riguarda, deve presentare ricorso mediante lettera raccomandata spedita all'attenzione del Segretario dell'Associazione e, in copia, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo chiederà al Collegio dei Probiviri di pronunziarsi o fissare un incontro con il candidato nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora venga fissato un incontro, la decisione in merito al ricorso dovrà intervenire entro trenta giorni dallo stesso.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere motivate e vengono emesse secondo equità.

Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza di cui all'articolo 12 dall'Assemblea, che provvederà a nominare uno o più liquidatori.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti nel medesimo campo di attività dell'Associazione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli associati.

Articolo 19 - Norme finali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla normativa sul Terzo Settore ed ai Regolamenti interni dell'Associazione, redatti dal Consiglio Direttivo.
2. I richiami normativi compiuti nel presente Statuto si intendono compiuti anche alle successive modifiche, integrazioni o sostituzioni delle Leggi richiamate e le clausole statutarie stesse dovranno intendersi adeguate